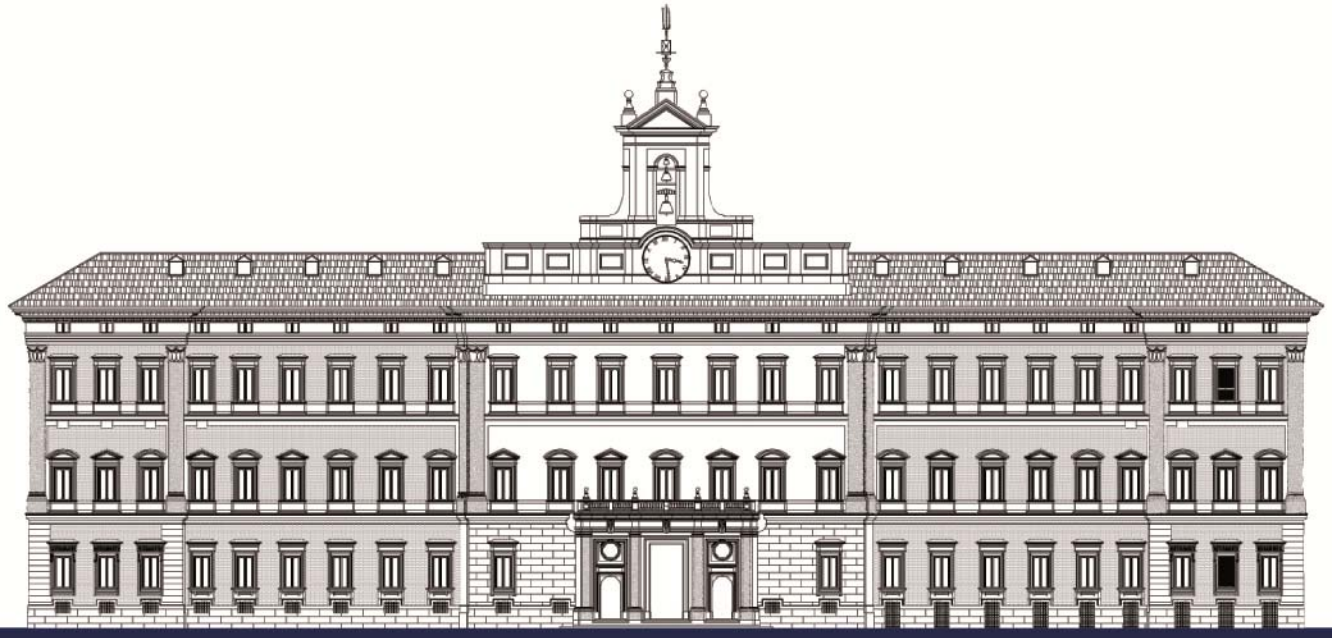
Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di

Progetti di legge



Disposizioni urgenti in materia di introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

A.C. 189 e abb.

Schede di lettura

n. 149

5 maggio 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di

Progetti di legge

Disposizioni urgenti in materia di introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

A.C. 189 e abb.

Schede di lettura

n. 149

5 maggio 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

☎ 066760-9559 – ✉ st_gustizia@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi e Uffici:

AVVOCATURA

☎ 066760-9360 / 066760-4056 – ✉ *segreteria_avvocatura@camera.it*

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Affari Esteri

☎ 066760-4939 – ✉ st_affari_esteri@*camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

***File**: GI0210.doc*

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

Quadro normativo **3**

La posizione della Corte Europea dei diritti dell'uomo **9**

Contenuto delle proposte di legge **15**

- La proposta di legge approvata dal Senato (C. 2168) 15
- Le proposte di legge abbinate 19
- Testo a fronte delle proposte di legge 25

Schede di lettura

QUADRO NORMATIVO

L'ordinamento nazionale non conosce una fattispecie penale relativa al delitto di tortura.

Peraltro, una espressa **disposizione costituzionale** stabilisce (**art. 13, comma 4**) che *«è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».* Dalla lettura combinata di tale norma con l'art. 27, comma 3, *Cost. (in base al quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato),* si può dedurre che la privazione, totale o parziale, della libertà non privi un individuo del diritto al rispetto della propria personalità e dignità. Ciò comporta automaticamente, in capo ai soggetti chiamati a dare esecuzione alla misura restrittiva, il divieto di sottoporre la persona nei cui confronti essa è disposta, ad atti di violenza o ad altre forme di coercizione fisica o morale, che non siano necessari all'attuazione del provvedimento limitativo prescritto.

Numerosi atti internazionali prevedono che nessuno possa essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti: tra gli altri, la *Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;* la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* del 1950 (ratificata dalla L. 848/1955), la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* del 1966 (ratificata dalla L. 881/1977), la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000,* **la *Convenzione ONU del 1984 contro la tortura*** *ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (la cd.* **CAT***),* ratificata dall'Italia con la legge n. 489/1988; *lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998 (L. 232/1999).*

La maggiori parte di tali atti, in realtà, si limita a proibire la tortura ma non ne fornisce una specifica definizione. Tale definizione è invece contenuta oltre che nella citata CAT, nello Statuto della Corte penale internazionale nonché nella più datata Dichiarazione ONU del 1975 (v. ultra).

La citata **Convenzione ONU del 1984 contro la tortura** *ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (la cd.* **CAT***),* ratificata dall'Italia con la legge n. 489/1988), ***prevede l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente contemplato come reato*** nel diritto penale interno (**articolo 4**).

Per tortura ai sensi dell'**articolo 1** della Convenzione ONU **si intende** *"qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da*

essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate".

Nella CAT, quindi, la ***specificità del reato di tortura*** è individuata e saldamente agganciata alla partecipazione agli atti di violenza, nei confronti di quanti sono sottoposti a restrizioni di libertà, di chi è ***titolare di una funzione pubblica.*** La tortura è ivi individuata come ***reato proprio*** del pubblico ufficiale che trova la sua specifica manifestazione nell'*abuso di potere*, quindi nell'esercizio arbitrario ed illegale di una forza legittima. Per quanto riguarda poi l'elemento soggettivo-psicologico del reato, sono richiesti al pubblico ufficiale due requisiti: il perseguimento di un particolare scopo, ossia ottenere dalla persona torturata (o da una terza persona) informazioni o una confessione; il dolo nell''infliggere dolore e sofferenze (uso dell'avverbio intenzionalmente).

In base alla Convenzione, questi ultimi elementi (di natura oggettiva) *non debbono, tuttavia, essere di lievi entità:* le condotte di violenza o di minaccia per connotare il reato devono cioè aver prodotto sofferenze "forti" a livello fisico e psichico. L'ultima parte della definizione di tortura contenuta nella CAT si prefigge l'obbiettivo di escludere dalle azioni proibite quegli atti che derivano dall'applicazione di sanzioni legittime, quindi previste dalla legge. In questo modo, gli autori della Convenzione hanno voluto proteggere gli Stati dall'essere condannati a livello internazionale per il normale funzionamento del loro ordinamento giudiziario e carcerario.

Nello **Statuto della Corte penale internazionale** è data, invece, una ***definizione della tortura*** (esplicitamente prevista tra i *crimini contro l'umanità*) solo parzialmente coincidente con quella della Convenzione ONU: *"infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati".*

La prima definizione di tortura si trova nella *Dichiarazione ONU sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti* del 1975.

Nell'articolo 1 della Dichiarazione, la tortura appare quale grave trattamento inumano, inflitto intenzionalmente per il raggiungimento degli scopi indicati.

Nonostante permanessero le differenze tra gli Stati sulla distinzione tra tortura e trattamenti inumani e degradanti, l'art. 1 della Dichiarazione rappresenta il punto di partenza per la stesura della definizione di tortura contenuta nella CAT.

La tabella che segue mette a confronto le **definizioni di tortura** previste dalle Dichiarazione ONU del 1975, dalla CAT del 1984 e dallo Statuto della Corte penale internazionale

Dichiarazione ONU 1975	**Convenzione ONU 1984 (CAT)**	**Statuto CPI 1998**
Art. 1: "qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali da un pubblico ufficiale o su istigazione di un pubblico ufficiale per scopi quali ottenere da lui o una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ha commesso o è sospettato di aver commesso, intimorire lui o altre persone. Ciò non comprende il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate compatibili con le Regole Minime Standard per il Trattamento dei Prigionieri. La tortura costituisce una forma aggravata e deliberata di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti"	Art. 1 "qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate".	"infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati".

In particolare, la tortura nello **Statuto della Corte penale internazionale** consiste in un ***reato comune caratterizzato da dolo generico***: rispetto sia alla definizione della CAT che a quella del 1975 è infatti assente qualsiasi riferimento allo scopo così come l'identificazione dell'autore della tortura come pubblico

ufficiale; la vittima del reato non è più, quindi, un soggetto di cui è limitata la libertà da una pubblica autorità bensì ogni persona di cui un'altra, a qualsiasi titolo, "abbia la custodia o il controllo".

L'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento penale italiano rientra, inoltre, tra le **raccomandazioni formulate all'Italia** in esito all'UPR - Universal Periodical Review, l'esame periodico dello stato dei diritti umani negli Stati membri dell'Onu da parte del ***Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite***, del 9 febbraio 2010. Come è noto, tra il 27 ottobre e il 7 novembre 2014 l'Italia, per la seconda volta, sarà sottoposta all'UPR, un procedimento al quale sono tenuti a sottoporsi a turno tutti i 193 paesi membri delle Nazioni Unite, consistente nell'esame del rispetto degli obblighi assunti in tema di diritti fondamentali dell'uomo al fine di migliorare la concreta situazione dei diritti umani in ciascun paese.

Come si legge nella più recente *Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti dell'uomo nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia*, riferita al 2012 (e quindi ad attività svolte nel corso della XVI Legislatura), redatta ogni anno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 80/1999 e presentata alla Camera il 13 dicembre 2013 (DOC. CXXI, n. 1), sebbene *"da un punto di vista sostanziale, l'apparato normativo nazionale prevede già tutte le fattispecie che potrebbero rientrare in un ipotetico reato di tortura, ciò nondimeno numerose sono le sollecitazioni pervenuteci in merito alla necessità di tale adempimento".* Tra le sollecitazioni in tal senso viene segnalata, in particolare, quella del **Comitato Prevenzione Tortura** (CPT) del Consiglio d'Europa in occasione della visita svolta in Italia nel maggio 2012.

Si rammenta che la medesima Relazione sottolinea la necessità di adottare misure attuative adeguate con riferimento all'entrata in vigore del **Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura** ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, degradanti fatto a New York il 18 dicembre 2002. Lo scopo del Protocollo è l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. L'articolo 17 del Protocollo, in particolare, prevede che entro un anno dall'entrata in vigore del Protocollo o dalla sua ratifica ogni Stato Parte che non ne sia dotato, costituisca o crei uno o più ***meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura*** e degli altri trattamenti sanzionati. Il Protocollo opzionale è entrato in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2013, ai sensi dell' articolo 28 del Protocollo medesimo. La Repubblica italiana ha provveduto a ratificare il Protocollo in data 3 aprile 2013, a seguito dell'entrata in vigore della **legge di autorizzazione** alla ratifica **9 novembre 2012 n. 195**.

Esiste, quindi, un obbligo giuridico internazionale per l'introduzione del reato di tortura. Ciononostante, sia in sede di ratifica della Convenzione ONU del 1984 che, più recentemente, in occasione della ratifica del suo Protocollo opzionale, il legislatore non ha introdotto tale illecito nel nostro ordinamento.

Il nostro **codice penale** conosce un consistente catalogo di reati riconducibili, sia pur non esaustivamente ed in maniera frammentata, a tale tipo di maltrattamenti e violenza: dalle percosse (art. 581 c.p.) alle lesioni (art. 582 c.p.), alla violenza privata (art. 610 c.p.), alle minacce (art. 612 c.p.), alle ingiurie (art.

594 c.p.), al sequestro di persona (art. 605 c.p.), all'arresto illegale (art. 606 c.p.), alla indebita limitazione di libertà personale (art. 607 c.p.), all'abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.), alle perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (art. 609 c.p.).

Nonostante il considerevole numero di fattispecie applicabili, il nostro ordinamento non sembra garantire la copertura integrale delle condotte vietate dalla Convenzione ONU dell'84.

Infatti, si tratta di reati, in gran parte, comuni mentre la tortura di derivazione "pattizia" è reato proprio del pubblico ufficiale; di reati che non prevedono la possibile sofferenza mentale; in cui a volte manca il dolo nell'infliggere (intenzionalmente) le sofferenze alla vittima; di reati per lo più procedibili a querela di parte (fatto che espone la vittima a ritorsione) e con termini di prescrizione brevi (anche a causa della lieve entità delle pene).

Si ricorda che, invece, secondo lo Statuto della Corte penale internazionale il reato di tortura è **imprescrittibile**, in quanto reato contro l'umanità.

Il reato di tortura, mancante nel codice penale, è invece presente nel ***codice penale militare di guerra***, applicabile come noto anche ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate in tempo di pace. L'***art. 185-bis*** (introdotto nel c.p.m.g. dalla legge n. 6/2002) stabilisce che il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

LA POSIZIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

(a cura dell'Avvocatura)

L'**art. 3 della Convenzione** europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), **contempla espressamente la proibizione della tortura**. In particolare detto articolo prevede che "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti", distinguendo dunque **tre tipi di condotte**: la tortura, i trattamenti o le pene inumane, i trattamenti o le pene degradanti.

Le condotte rilevanti ai fini dell'art. 3 CEDU

La Corte EDU, nella sua giurisprudenza, ha delineato i contenuti dei tre comportamenti vietati, precisando preliminarmente come, per verificare se vi sia stata o meno una violazione dell'art. 3, occorre che la condotta in questione raggiunga un ***"livello minimo di gravità"*** (che va valutata indipendentemente dalla legittimità o meno del trattamento) accertato il quale deve poi essere qualificata e ricondotta in uno dei tre comportanti sopra descritti.

Tale livello minimo di gravità va valutato in base ad un insieme di circostanze quali il sesso, l'età lo stato di salute della vittima, la durata del trattamento e le conseguenze fisiche e mentali (in tal senso Mouisel c. Francia, n. 67263/01, e Gennadi Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, del 10 febbraio 2004; da ultimo Idalov c. Russia, n. 5826/03, del 22 maggio 2012).

La prima storica sentenza in proposito è relativa al caso ***Ireland v. United Kingdom*** del 18 gennaio 1978, avente ad oggetto i maltrattamenti inflitti dalle autorità di polizia britanniche ad alcuni prigionieri irlandesi sospettati di appartenere all'IRA. Costituivano in particolare oggetto di contestazione da parte del governo irlandese alcune tecniche di interrogatorio adottate dalla polizia britannica definite di "privazione sensoriale" (consistenti, tra l'altro, in incappucciamento, assoggettamento continuo a forti rumori, privazione del sonno, negazione di cibo e bevande, obbligo a rimanere in piedi per lunghi periodo di tempo). Nella sentenza la Corte ha affermato che per aversi violazione dell'art. 3 CEDU il maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità tenuto conto delle circostanze oggettive del fatto materiale e delle qualità soggettive dell'individuo interessato. Nel caso di specie, ha ritenuto che ***la condotta delle autorità britanniche costituisse trattamento inumano e degradante e non tortura***, in quanto idonea a causare nei destinatari delle vive sofferenze fisiche e morali e sentimenti di paura, angoscia e inferiorità.

Nella successiva giurisprudenza, con riferimento ai contenuti delle tre condotte ha operato una ***distinzione in base al grado di sofferenze inflitte***: *molto gravi e crudeli nella tortura, mentali e fisiche di particolare intensità nel*

trattamento inumano, atte a provocare umiliazione e angoscia nel trattamento degradante. Pertanto, mentre ai fini della qualificazione di un trattamento o una pena disumana, rilevano le sofferenze fisiche inflitte, per quelli degradanti prevalgono le sofferenze fisiche e morali dell'individuo che le subisce. Nella ***sentenza Tyrer v. Regno Unito del 25 aprile 1978***, la Corte ha poi specificato che per potersi qualificare come ***degradante*** la condotta deve comportare una umiliazione e un avvilimento che si collochino ad un livello particolare e che si differenzi dall'elemento abituale di umiliazione che caratterizza qualsiasi punizione.

La tortura è invece un trattamento disumano o degradante che causa sofferenze più intense: ogni atto di tortura è dunque al contempo anche un trattamento disumano e degradante.

Con specifico riferimento all'Italia, si ricorda la sentenza resa nel 2008 nel ***caso Scoppola c. Italia*** in cui la Corte ha constatato la violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione al ***mantenimento prolungato in stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile***. Con particolare riguardo alle persone private della libertà, la Corte ha affermato che l'articolo 3 impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che le condizioni di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un logorio o ad una afflizione di tale intensità da superare la soglia massima di sofferenza che inevitabilmente afferisce allo stato di detenzione, assicurando altresì che la salute ed il benessere del detenuto siano garantite in modo adeguato anche attraverso la somministrazione delle terapie mediche richieste (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, e Riviere c. Francia, n. 33834/03, 11 luglio 2006). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che *anche la mancanza di cure mediche appropriate* e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate, può in linea di principio costituire un trattamento contrario all'articolo 3 (in tal senso, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93). La Corte ha quindi affermato che sebbene non esista un obbligo generale a carico dello Stato di rimettere in libertà un detenuto, o anche di trasferirlo presso un ospedale civile, anche se questi è affetto da una malattia particolarmente difficile da curare (Mouisel citata supra), ***l'articolo 3 della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l'integrità fisica delle persone private della libertà***. La Corte già in altre occasioni aveva accertato che il mantenimento in detenzione prolungata di una persona di età avanzata, e per giunta malata, può ricadere nell'ambito di azione della garanzia di cui all'articolo 3 (Papon c. Francia, n. 64666/01; Sawoniuk c. Regno Unito, n. 63716/00, e Priebke c. Italia, n. 48799/99, 5 aprile 2001), e che il mantenimento in stato di detenzione di una persona tetraplegica, in condizioni non adeguate al suo stato di salute, costituisce un trattamento degradante (Price c. Regno Unito n. 33394/96).

L'onere della prova

Particolare rilievo ha assunto poi nella giurisprudenza della Corte il profilo dell'onere probatorio. Mentre, infatti, inizialmente le prime sentenze hanno condotto all'assoluzione degli Stati convenuti non tanto per infondatezza delle pretese degli attori, ma perché non si riuscivano a dimostrare "oltre ogni ragionevole dubbio" i fatti allegati (non essendo possibile dimostrare l'evidenza di atti che per loro natura lasciano segni solo nella psiche della vittima), più recentemente la Corte è arrivata ad attenuare tale rigore probatorio nei casi in cui la lamentata violazione dell'art. 3 sia stata commessa a danno di **persona privata della libertà personale**, giungendo così quasi ad affermare una sorta di ***presunzione di responsabilità da parte dello Stato convenuto*** in giudizio.

Tale orientamento è stato confermato in numerose sentenze (caso Selmouni v. Francia del 28 luglio 1999; Zelilof v. Grecia del 24 maggio 2007; Tastan v. Turchia del 4 marzo 2008) in cui i ricorrenti hanno sostenuto di essere stati arrestati in buona salute e rilasciati con gravi lesioni cagionate, a loro dire, dalle autorità di polizia. In tali occasioni la Corte ha affermato che lo Stato è tenuto a motivare tutte le violazioni dell'integrità fisica e psichica che un individuo subisce in stato di detenzione quando è sottoposto al controllo di autorità o agenti dello Stato medesimo.

Applicazione dell'art. 3 CEDU in materia di espulsioni

Numerosi sono poi i casi di applicazione dell'art. 3 in materia di espulsioni, in cui la Corte EDU ha constatato che l'eventuale messa in esecuzione di un *ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU* ***quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari alla citata disposizione*** (così nei casi Soering v. Regno Unito del 7 luglio 1989, H.L.R. v. Francia del 29 aprile 1997, Salah Sheekh v. Paesi Bassi dell'11 gennaio 2007).

Con specifico riferimento all'Italia, particolare rilievo ha assunto la pronuncia resa dalla Grande Camera della Corte nel ***caso Saadi c. Italia*** (sentenza del 28 febbraio 2008).

La vicenda trae origine dal provvedimento di espulsione comminato nei confronti del ricorrente, un cittadino tunisino, accusato di far parte di una cellula terroristica islamica (ma poi assolto in Italia da tale accusa) che era stato condannato in sua assenza da un tribunale militare in Tunisia per il reato di terrorismo alla pena di vent'anni di reclusione. Il cittadino tunisino era stato quindi espulso dall'Italia per essere consegnato alla Tunisia, in forza del decreto legge n.244 del 27 giugno 2005, contenente misura urgenti per combattere il terrorismo internazionale. Vistasi rigettata dalle autorità italiane la richiesta di asilo per motivi politici fondata sul rischio di sottoposizione a tortura e trattamenti inumani

in caso di consegna alla Tunisia, il ricorrente rivolgeva alla Corte di Strasburgo istanza di sospensione dell'efficacia del decreto di consegna alle autorità tunisine: richiesta che veniva accolta ai sensi dell'art. 39 del regolamento. La sentenza resa poi all'unanimità dalla grande Camera della Corte EDU il 28 febbraio 2008 ha ritenuto sussistente a carico dell'Italia la violazione dell'art.3 CEDU.

La Corte ha infatti ribadito la propria giurisprudenza che l'aveva condotta, già nel passato ad estendere il divieto di cui all'art.3 ad istituti non regolati espressamente dalla Convenzione - e tra questi, appunto all'estradizione, espulsione e diritto di asilo. Disattendendo le richieste formulate dal Governo italiano e da quello britannico- terzo interveniente - la Corte, pur riconoscendo che non esiste, a livello internazionale, l'obbligo di uno Stato di concedere il diritto di asilo, ha poi ritenuto che l'espulsione di un soggetto da uno Stato può creare un'interferenza al divieto sancito dall'art. 3 quando lo Stato ricevente adotta metodi di tortura e/o di trattamenti disumani, ponendosi la condotta dello Stato contraente come antecedente causale idoneo ad esporre l'individuo espulso al rischio di tali trattamenti.

Ribadendo i principi enunciati nella sentenza Chahal v. Regno Unito del 15 novembre 1996, la Corte ha affermato che ***gli Stati parti della Convenzione, nel valutare l'eventualità dell'adozione di un provvedimento di espulsione, non possono mettere in bilanciamento il rischio che il soggetto da espellere sia sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU nel paese di destinazione*** con la pericolosità sociale del medesimo soggetto, ribadendo così che il divieto di tortura e di trattamenti disumani sancito dall'art.3 CEDU rappresenta uno dei valori fondamentali delle società democratiche che, a differenza di altri diritti fondamentali previsti dalla Convenzione europea e dai protocolli nn. 1 e 4, non prevede eccezioni, né deroga alcuna è ammissibile ai sensi dell'articolo 15 CEDU, anche in caso di emergenza pubblica che minaccia la vita della nazione.

La Corte ha poi deciso in altri casi contro l'Italia, accogliendo le richieste dei ricorrenti, tutti cittadini tunisini colpiti da decreto di espulsione, in quanto ha accertato che se i ricorrenti venissero rinviati in Tunisia, ci sarebbe il rischio concreto che gli stessi possano essere sottoposti a tortura (ricorsi Abdelhedi c. Italie (n. 2638/07), Ben Salah c. Italia (n. 38128/06), Bouyahia c. Italia (n. 46792/06), C.B.Z. c. Italia (n. 44006/06), Darraji c. Italia (n. 11549/05), Hamraoui c. Italia (n. 16201/07), O. c. Italia (n. 37257/06), Soltana c. Italia (n. 37336/06).

Il caso Diaz-Bolzaneto

A seguito dei noti fatti del G8 di Genova del luglio 2001, sono stati presentati alla CEDU 31 ricorsi (che li ha riuniti in due casi: Azzolina e altri c. Italia e Cestaro c. Italia). Tra le censure sollevate dai ricorrenti la violazione del divieto di rortura sancito dall'art 3 della Convenzione.

Prima di pronunciarsi sui due casi pendenti, nel novembre 2013 la Corte Europea ha inviato all'Italia delle **richieste di chiarimenti** che riguardano principalmente tre questioni legate all'articolo 3 della Convenzione:

- *"se i trattamenti inumani e degradanti subiti dai ricorrenti e descritti nei ricorsi vengano riconosciuti da parte dello Stato come tortura o trattamenti inumani o degradanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Convenzione";*
- *"se nell'espletamento delle indagini da parte delle autorità italiane siano stati rispettati gli obblighi procedurali previsti dalla Convenzione contro la tortura o i trattamenti inumani o degradanti, e sia stato altresì garantito ai ricorrenti il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi degli articoli 3 e 13 della Convenzione";*
- *"se la legislazione penale italiana, tenuto conto in particolare della normativa sulla prescrizione dei reati di cui agli articoli 157-161 del codice penale – tenendo a ricordare che un gran numero di reati degli imputati sono caduti in prescrizione -, garantisce una sanzione adeguata della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione"*

CONTENUTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE

La proposta di legge approvata dal Senato (C. 2168)

Il 5 marzo 2014 il Senato ha approvato una proposta di legge che introduce nel codice penale il reato di tortura.

Da diverse legislature il Parlamento è impegnato su proposte di legge volte all'introduzione nel codice penale del delitto di tortura (la prima p.d.l. in materia, di ratifica della Convenzione ONU è del 1989).

Nella XIII legislatura fu il Governo Amato a presentare un disegno di legge (C. 7283) - di cui tuttavia non fu neanche avviato l'esame – che, però, prevedeva la tortura come aggravante dei reati colposi contro la persona commessi dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio). Nella XV legislatura fu approvato dalla Camera in prima lettura il 13 dicembre 2006 un testo unificato (S. 1216) il cui iter si interruppe in Assemblea al Senato.

Un testo in gran parte analogo a quello ora trasmesso alla Camera è stato all'esame dell'Assemblea del Senato nella XVI legislatura (S 256 e abbinate). Il 26 settembre 2012 il testo fu, però, rinviato in Commissione Giustizia e la fine della legislatura ha interrotto definitivamente l'iter del provvedimento.

Il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento si è sostanzialmente concentrato ***sull'opportunità o meno di una formulazione del reato di tortura quanto più possibile attinente a quella della Convenzione ONU del 1984*** e quindi sulla scelta o meno della tortura come reato proprio - del solo pubblico ufficiale - e a dolo specifico.

La proposta approvata dal Senato, dal punto di vista sistematico, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione ONU.

Il testo approvato, infatti, prevede che la **tortura**:

- sia un ***reato comune*** (anziché un reato proprio del pubblico ufficiale);
- sia caratterizzato ***dal dolo generico***.

Entrambi gli elementi contribuiscono a ***rendere più ampia l'applicazione della fattispecie*** potendo la tortura *essere commessa da chiunque* ed *a prescindere dallo scopo* che il soggetto ha eventualmente perseguito con la sua condotta.

La ***commissione del reato da parte del pubblico ufficiale costituisce***, invece che elemento costitutivo, ***un'aggravante*** del delitto di tortura.

Ulteriore diversità, rispetto al testo della Convenzione ONU, concerne la situazione di inferiorità della vittima del reato non più limitata alla privazione della libertà personale.

Nello specifico, la proposta in esame si compone di **6 articoli.**

L'**articolo 1** introduce nel titolo XII *(Delitti contro la persona)*, sez. III *(Delitti contro la libertà morale)* del codice penale gli **articoli 613-bis e 613-ter**.

Il primo articolo disciplina la fattispecie incriminatrice del **delitto di tortura** costruito come reato comune, eventualmente aggravato.

L'**art. 613-bis c.p.** punisce con la ***reclusione da 3 a 10 anni*** *chiunque, con* ***violenze e minacce gravi*** ovvero mediante trattamenti inumani e degradanti la dignità umana, ***cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche a persona privata della libertà personale*** *o affidata alla sua custodia, autorità, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa*.

Si ricorda che il codice penale (art. 61, n. 5) prevede come aggravante del reato la condizione di **minorata difesa** ovvero "l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

Il reato **comune** appare quindi caratterizzato sia dal ***dolo generico*** e, in quanto ***reato di evento***, dalla gravità della tortura (le sofferenze ***"acute"*** inflitte alla vittima).

Dal dibattito al Senato (Assemblea, 5 marzo 2014) emerge dalle parole del relatore (sen. D'Ascola) come si sia ritenuto di *qualificare le* ***sofferenze cagionate*** *dalla tortura "come* ***acute****, traendo questo termine dalla medicina, da quella generale ma anche dalla medicina legale, che ha elaborato il concetto di un'acuta sofferenza come un concetto ristretto e determinabile. Quindi, il legislatore penale ha guardato anche ad altri rami del nostro sistema e, in particolare, alla scienza medica e ai contenuti e ai significati elaborati dalla scienza medica, come si conviene fare allorquando il legislatore apre una finestra su settori diversi dall'ordinamento giuridico in generale e dall'ordinamento giuridico in particolare e sostanzialmente richiama, nel contesto di quella scienza, le elaborazioni che sono proprie di quel determinato settore scientifico".*

Diversamente dall'art. 3 della Convenzione, che non descrive le modalità della condotta dell'autore del reato, l'art. 613-bis prevede esplicitamente che la tortura si realizza ***mediante violenze o minacce gravi*** (ovvero con trattamenti inumani e degradanti).

Si ricorda che – diversamente da quello trasmesso alla Camera - il testo sottoposto dalla Commissione Giustizia all'esame dell'Assemblea del Senato prevedeva, per la realizzazione della fattispecie, la necessaria reiterazione delle violenze e delle minacce.

Pare utile considerare se l'uso dei termini al plurale (violenze o minacce) sia coerente con l'intento di individuare il reato di tortura anche in presenza di un solo atto di violenza o minaccia.

Ulteriore questione che si potrebbe porre – soprattutto in relazione alle conseguenze sull'entità della sanzione - è quella dell'applicazione della disciplina

del concorso materiale di reati o del concorso formale di norme. Occorre quindi valutare se e quando il delitto di tortura possa concorrere con quelli, ad essa connessi, già previsti dal codice (percosse, minacce, lesioni, violenza privata, ecc.). Va valutato, in particolare, se e quando tali condotte possano ritenersi assorbite costituendo la necessaria materialità del delitto previsto dal nuovo articolo 613-bis, offendendo tutte lo stesso bene giuridico tutelato da quest'ultimo reato, ossia l'integrità psico-fisica e la personalità della vittima.

L'art. 613-bis contempla specifiche **circostanze aggravanti** del reato di tortura:

- la prima, già accennata – derivante dall'opzione del delitto come reato comune - è l'aggravante soggettiva speciale costituita dalla ***qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio*** dell'autore del reato; la pena prevista è la reclusione da 5 a 12 anni. *L'analoga aggravante comune (art. 61, n. 9, c.p.) comporterebbe il possibile aumento della pena fino a un terzo (teoricamente, quindi, avrebbe potuto portare ad una condanna anche più elevata);*
- la seconda, aggravante oggettiva ad effetto comune, consiste nell'aver causato ***lesioni personali*** comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà).
- le altre circostanze aggravanti riguardano la ***morte come conseguenza della tortura*** nelle due diverse ipotesi di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione) e della morte invece conseguita come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo).

Si osserva come la pena per l'aggravante della morte come conseguenza non voluta della tortura risulti ben più severa (30 anni) – per il maggior disvalore sociale - rispetto a quella prevista per l'omicidio preterintenzionale cui la fattispecie potrebbe ricondursi (anche qui il soggetto commette un reato diverso da quello previsto al momento di agire): l'art. 584 c.p. stabilisce infatti che "chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni".

L'art. 1 della p.d.l. 2168 aggiunge, poi, al codice penale l'art. **613-ter** con cui si punisce il reato proprio consistente nell'***istigazione a commettere tortura*** commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

L'istigazione sarà, quindi punibile indipendentemente dal fatto che essa non sia accolta oppure sia accolta ma ad essa non segua alcun reato. E', quindi, introdotta una deroga al ***principio generale di cui all'art. 115 c.p.***

Va, tuttavia, segnalato che la rilevanza penale qui conferita all'istigazione pare derivare dal fatto che non si è in presenza di istigazione alla commissione di un generico reato bensì a commettere reato di tortura, che peraltro avviene in un contesto caratterizzato dalla presenza di due (o più) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

L'**articolo 2** è norma procedurale che novella l'art. 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-bis che introduce il principio *dell'**inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura***. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale.

L'art. 191 c.p.p. prevede che le prove acquisite in violazione **dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.** La norma mira a riaffermare il principio di legalità della prova: solo le prove acquisite in modo conforme alle previsioni di legge possono essere utilizzate ai fini della corretta formazione del convincimento del giudice. Viola, ad esempio, il divieto stabilito dall'art. 188 c.p. - che impedisce l'uso di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di determinazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti - le testimonianze estorte tramite la minaccia delle armi o attraverso la somministrazione di droghe o sotto ipnosi.

L'**articolo 3** coordina con l'introduzione del resto di tortura l'art. 19 del TU immigrazione (D.Lgs 286/1998) ***vietando***, quindi, ***le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni*** ogni volta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona possa essere sottoposta a tortura. La norma precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni *"sistematiche e gravi"* dei diritti umani.

L'**articolo 4** della proposta di legge prevede, al comma 1, l'***impossibilità di godere delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura***.

L'immunità diplomatica di cui si tratta riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia, e secondariamente il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l'Italia da parte di uno Stato estero. Il comma 1 esclude il riconoscimento dell'immunità diplomatica qualora tali soggetti siano stati condannati, o siano sottoposti a procedimento penale, in relazione a reati di tortura – e ciò tanto da tribunali nazionali quanto da Corti internazionali.

La fonte normativa del riconoscimento delle immunità diplomatiche risiede nella ratifica, da parte del nostro paese (legge n. 804 del 1967), delle due Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e sulle relazioni

consolari (1963). La codificazione di questo tema riguarda però direttamente i soli agenti diplomatici o consolari accreditati presso uno Stato estero. L'estensione ai Capi di Stato e di governo delle immunità diplomatiche quando si trovino in un altro paese consegue per analogia e in base al diritto internazionale consuetudinario (o generale) – che, diversamente dalla consuetudine nel diritto interno, costituisce livello normativo prevalente sul diritto pattizio risultante da trattati internazionali.

L'immunità diplomatica di cui tratta il comma 1 riguarda specificamente profili penali, e al proposito l'art. 31 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche riconosce all'agente diplomatico (non altrettanto all'agente consolare) l'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato presso cui è accreditato.

In relazione a tale previsione, che costituirebbe norma di rango ordinario, andrebbe valutato se la sua portata determinerebbe un divieto rispetto ad immunità penali costituzionalmente tutelate. Infatti, occorre considerare non solo le citate Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ma anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. le sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007) nonché gli articoli 10, 11, 87 e soprattutto 117, primo comma, della Costituzione,, che conferisce ai trattati natura di norma interposta. Le immunità delle quali godono gli agenti diplomatici costituirebbero pertanto immunità coperte dal diritto costituzionale.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede ***l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura***; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale.

Gli **articoli 5 e 6** sono relativi, rispettivamente, alla norma di ***invarianza finanziaria*** ed all'***entrata in vigore*** del provvedimento.

Le proposte di legge abbinate

Di seguito viene data sintetica descrizione delle **cinque proposte di legge abbinate** alla proposta di legge approvata dal Senato. Risultando almeno parzialmente coincidenti nell'articolato, sono descritti congiuntamente i contenuti delle p.d.l. 189, 276 e 1499. Separatamente, anche in relazione alla diversa impostazione sistematica, viene descritto il contenuto delle p.d.l. 588 e 979.

Le proposte di legge C. 189 (Pisicchio), C. 276 (Bressa ed altri) e C. 1499 (Marazziti ed altri)

L'**articolo 1** di tutte e tre le proposte di legge, di pressoché identica formulazione, prevede l'introduzione degli artt. 613-bis e 613-ter nel codice penale.

Con il primo (**art. 613-bis c.p.**) viene introdotto nell'ordinamento il reato di ***tortura*** come ***reato comune*** a ***dolo specifico***, punito con la reclusione da 4 a 10 anni (la sola p.d.l. 189 prevede la reclusione tra 3 e 12 anni).

La formulazione della norma fa riferimento, in particolare nelle p.d.l. 276 e 499, alla sottoposizione di una persona a "**tortura"** con violenza fisica o morale ***allo scopo di ottenere informazioni*** su un atto che essa stessa (o un terzo) ha compiuto ***ovvero per motivi di discriminazione*** (motivazioni previste dall'art. 1 della Convenzione ONU del 1984 ed assenti nel testo approvato dal Senato). La sola p.d.l. 189, nella descrizione della fattispecie fa riferimento anche allo scopo di ottenere dalla vittima una ***confessione*** nonché alla ***gravità*** delle sofferenze fisiche o mentali inflitte con la tortura. Inoltre, la p.d.l. 189 non fa espresso riferimento alla tortura ma solo alla inflizione – con violenza o minacce gravi - di forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli.

L'elemento finalistico della discriminazione segna una *differenza* tra l'art. 1 delle proposte 189 e 276 e l'art. 1 della pdl 1499: mentre le prime due precisano che i motivi di discriminazione possono essere di natura razziale, politica, religiosa o sessuale, la p.d.l. 1499, più ampiamente, fa riferimento a *"qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione".*

Rispetto al testo approvato dal Senato, manca in tutte e tre le proposte di legge in esame qualunque riferimento alla condizione di privazione della libertà personale della vittima nonché – nelle p.d.l. 276 e 1499 - all'evento prodotto dal reato (le acute sofferenze inflitte); la sola pd.l. 189 prevede, come accennato, la *gravità* delle violenze o delle minacce.

Come riferito dalla relazione alla p.d.l. 276, il termine ***"sottopone"*** a tortura (presente anche nella p.d.l. 1499) "vale a descrivere sia la condotta delittuosa che l'evento della tortura e, oltre a rimarcare *"la natura permanente dell'illecito, segna meglio il confine con i diversi reati di lesione personale, ingiurie e percosse, che hanno natura istantanea".* L'intento è che nella nuova fattispecie *"i singoli atti diretti a procurare lesione fisica o mentale siano inflitti in funzione di mantenimento di quella particolare e qualificata condizione di sofferenze che perdura, in realtà, senza soluzione di continuità".*

Come nel testo-Senato, anche in tal caso l'art. 613-bis prevede specifiche **circostanze aggravanti** del reato di tortura:

- la prima è l'aggravante costituita dalla ***qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio*** dell'autore del reato; in tal caso, l'aggravamento di pena è di un terzo (fino a un terzo nella sola p.d.l. 189).

- la seconda aggravante consiste nell'aver causato ***lesioni personali gravi o gravissime*** (aumento fino a un terzo della pena).
- l'aggravante della ***morte*** come conseguenza della tortura comporta il raddoppio della pena.

Lo stesso art. 613-bis prevede, come l'art. 4 del testo-Senato, l'***impossibilità di accordare l'immunità diplomatica*** a stranieri imputati o condannati per il delitto di tortura da autorità giudiziarie estere o da un tribunale internazionale. In tali ipotesi, ***lo straniero è estradato*** verso lo Stato richiedente secondo le normative internazionali.

L'**art. 613-ter c.p.** chiarisce, invece, l'***ambito di applicazione*** della nuova fattispecie, stabilendo che il cittadino italiano o lo straniero autore della tortura è punito secondo la legge italiana (ai sensi dell'art. 7, n. 5, del codice penale, secondo la p.d.l. 189).

L'art. 7, n. 5, c.p. prevede che è punito secondo la legge italiana ogni reato commesso all'estero dal cittadino italiano quando ciò sia previsto da speciali disposizioni di legge o da convenzioni internazionali.

L'identico **articolo 2** delle sole proposte di legge 276 e 1499 prevede l'istituzione di un ***Fondo per le vittime della tortura*** presso la Presidenza del Consiglio – la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di bilancio - volto al risarcimento dei danni subiti ed all'erogazione di contributi per la riabilitazione psico-fisica delle vittime. Tale Fondo – la cui gestione è affidata ad una commissione ad hoc *(Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura)* - in caso di morte della persona torturata, è ***accessibile agli eredi***.

La sola **proposta di legge C. 1499** prevede **tre ulteriori articoli**.

L'**articolo 3** (corrispondente all'art. 2 del testo-Senato) aggiunge un comma 2-bis all'art. 191 c.p.p. che sancisce il principio dell'***inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni ottenute per effetto della tortura***.

Il nuovo comma prevede, infatti, la possibile utilizzazione probatoria delle dichiarazioni solo contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale e di stabilire che sono state rese sotto tortura..

L'**articolo 4** (pressoché identico all'art. 3 del testo-Senato) aggiunge un comma 1-bis all'art. 19 del TU immigrazione (D.Lgs 286/1998) ***vietando***, ***le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni*** di una persona verso uno Stato ogni volta esistano ***seri motivi*** *("fondati"* motivi, nel testo-Senato) di ritenere che in tale Stato la persona possa essere sottoposta a tortura. Anche in tal caso, la norma precisa che tale valutazione tiene conto dell'esistenza in tale Paese di violazioni *"sistematiche e gravi"* dei diritti umani.

L'**articolo 5** concerne, infine, la **copertura finanziaria** della legge il cui onere è valutato in 2 milioni di euro annui.

Le proposte di legge C. 588 (Migliore ed altri) e C. 979 (Gozi ed altri)

Le sole due proposta abbinate in esame prevedono l'introduzione nell'ordinamento del reato di tortura qualificandolo ***come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio*** sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni*.*

La formulazione dell'illecito appare, infatti, complessivamente modellata sulla fattispecie prevista dalla Convenzione ONU del 1984.

L'**articolo 1 della p.d.l. 588** introduce la tortura nel codice penale tra i *delitti contro la libertà personale, aggiungendo un* ***art. 608-bis.***

Diversa scelta sistematica è quella dell'art. 1 della **p.d.l. 979** che introduce lo stesso reato tra i *delitti contro la vita e l'incolumità individuale* aggiungendo al codice penale l'***art. 593-bis***.

Elementi caratterizzanti di entrambi i nuovi illeciti sono:

- la citata commissione del reato solo da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (***reato proprio***);
- lo scopo di ottenere informazioni o fare pressioni sulla vittima, di intimorirla o punirla per un atto da essa commesso (o di cui è sospettata) o commesso da un terzo (***dolo specifico***);
- il ***dolore o*** le ***sofferenze, fisiche o mentali*** (che la Convenzione precisa come "forti") inflitte alla vittima ***con qualsiasi atto.*** La p.d.l. n. **588** fa riferimento alle "lesioni" (e non "dolore") o sofferenze, fisiche o mentali.

La stessa pena prevista per la tortura è stabilita da entrambe le proposte di legge in capo al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio:

- che ***istiga*** altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ***a commettere il reato di tortura***;
- che ***si sottrae volontariamente*** ad impedire la tortura;
- che ***acconsente*** tacitamente alla tortura.

Una specifica disposizione della p.d.l. 979 prevede una esimente nel caso in cui il fatto costituisca oggetto di ***obbligo legale*** (in tal caso, l'autore non è punibile).

L'**art. 51 c.p**. prevede che l'esercizio di un diritto o **l'adempimento di un dovere** imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Si osserva che l'obbligo legale di cui all'art. 51, c.p. costituisce scriminante di carattere generale. Peraltro, se per obbligo legale si intendesse l'adempimento di un ordine di un superiore gerarchico ciò costituirebbe un riconoscimento della legittimità dell'ordine di commettere un reato. Giurisprudenza conforme esclude, per questo, la causa di non punibilità di cui all'art. 51 c.p. quando l'ordine, anche in ambito militare, abbia ad oggetto la commissione di un reato.

Cassazione, sent. n. 6064 del 2008 prevede che non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l'ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d'istituto (conf. *Cass. n. 167034 del 2008*)

Secondo *Cassazione, sent. n. 18896 del 2011*, la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere è inapplicabile, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.Lgs. n. 66 del 2010 (c.d. codice dell'ordinamento militare) che ha abrogato la legge n. 382 del 1978, al militare che adempia ad un ordine impartitogli da un superiore gerarchico e la cui esecuzione costituisca manifestamente reato, essendo questi tenuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori (In motivazione la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente putativa dell'art. 51 cod. pen., invocata da un ufficiale dei carabinieri, precisando, da un lato, che l'erronea convinzione della sua esistenza si traduce in ignoranza inescusabile della legge penale e, dall'altro, che la manifesta criminosità di un ordine costituente reato non può essere ignorata quando il destinatario sia un ufficiale di polizia giudiziaria).

Anche in tal caso, il reato di tortura previsto dalle due p.d.l. abbinate conosce specifiche ***circostanze aggravanti***:

- un aumento di pena fino a un terzo, in caso di lesioni personali (non si distingue tra comuni, gravi o gravissime);
- un raddoppio di pena, in caso di morte della vittima.

Si osserva che nella proposta n. 588 le lesioni costituiscono già conseguenza della fattispecie principale di reato.

L'**articolo 2** di entrambe le proposte di legge prevede sia ***l'esclusione dell''immunità diplomatica*** che gli ***obblighi di estradizione*** nei confronti di indagati o condannati all'estero per il reato di tortura.

La disciplina ivi contenuta è identica a quella dell'art. 4 del testo approvato dal Senato (AC 1268) nonché del comma 4 dell'art. 613-bis c.p., introdotto dall'art. 1 delle proposte di legge 189, 276 e 1499.

Infine, come già gli articoli 2 della p.d.l. 276 e della p.d.l. 1499, anche l'**articolo 3** delle proposte 588 e 979 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un ***Fondo per il risarcimento delle vittime dei reati di tortura***. la cui gestione è affidata ad una Commissione speciale *(Commissione*

per la riabilitazione delle vittime della tortura) e di cui è garantita l'accessibilità anche agli eredi. Le norme non prevedono le modalità di alimentazione del Fondo.

Testo a fronte delle proposte di legge

AC. 189 (Pisicchio)	AC. 276 (Bressa e al.)	AC. 588 (Migliore e al.)	AC 979 (Gozi e al.)	AC. 1499 (Marazziti e al.)	AC. 2168 (Senato)
Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura	*Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*	*Introduzione dell'articolo 608-bis del codice penale e altre disposizioni concernenti il reato di tortura*	*Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*	*Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*	*Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*
Articolo 1	Articolo 1 *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale*	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1 *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale*	Articolo 1 *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura.*
1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:	1. Alla sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:	1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:	1. Nel libro secondo, titolo XII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 593 è aggiunto il seguente:	1. Alla sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:	1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
Art. 613-bis *Tortura*	Art. 613-bis *Tortura*	Art. 608-bis *Tortura*	Art. 593-bis *Tortura*	Art. 613-bis *Tortura*	Art. 613-bis *Tortura*
È punito con la pena della reclusione	Chiunque sottopone una	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di	Chiunque sottopone una persona	Chiunque, con violenze o minacce

AC. 189 (Pisicchio)	AC. 276 (Bressa e al.)	AC. 588 (Migliore e al.)	AC 979 (Gozi e al.)	AC. 1499 (Marazziti e al.)	AC. 2168 (Senato)
da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.	persona a tortura mediante violenza fisica o morale allo scopo di ottenere informazioni su fatti o circostanze, da essa o da altri posti in essere, anche se non costituenti reato, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni.	pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. […]	pubblico servizio che infligge a una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.	a tortura mediante violenza fisica o morale, allo scopo di ottenere informazioni su fatti o circostanze, da essa o da altri posti in essere, anche se non costituenti reato, ovvero per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni.	gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un	La pena è aumentata di un terzo se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un	[…] La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. […]	La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. […]	La pena è aumentata di un terzo se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un	Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal

AC. 189 (Pisicchio)	AC. 276 (Bressa e al.)	AC. 588 (Migliore e al.)	AC 979 (Gozi e al.)	AC. 1499 (Marazziti e al.)	AC. 2168 (Senato)
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.	pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio.			pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio.	fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.
La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.	[…] La pena è raddoppiata se ne deriva la morte. […]	[…] È raddoppiata se ne deriva la morte. […]	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.	Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo. Art. 613-ter *Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*
		[…] Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente	[…] Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente		Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione

AC. 189 (Pisicchio)	AC. 276 (Bressa e al.)	AC. 588 (Migliore e al.)	AC 979 (Gozi e al.)	AC. 1499 (Marazziti e al.)	AC. 2168 (Senato)
		tacitamente.	tacitamente. […]		non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
			[…] Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile.		
		Articolo 2	Articolo 2		Articolo 4 *Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura*
Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è	Non è accordata l'immunità diplomatica agli stranieri condannati o imputati per il reato di tortura di cui al primo comma, comunque qualificato da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo Stato italiano accorda l'estradizione	1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. 2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino	1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. 2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino	Non è accordata l'immunità diplomatica agli stranieri condannati o imputati per il reato di tortura di cui al primo comma, comunque qualificato da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo Stato italiano accorda l'estradizione	1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. 2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al

AC. 189 (Pisicchio)	AC. 276 (Bressa e al.)	AC. 588 (Migliore e al.)	AC 979 (Gozi e al.)	AC. 1499 (Marazziti e al.)	AC. 2168 (Senato)
estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.	allo Stato richiedente nel rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti.	straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale.	straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi dell'ordinamento internazionale.	allo Stato richiedente nel rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti.	comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.
Art. 613-ter *Fatto commesso all'estero* È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis.	Art. 613-ter *Ambito di applicazione* Il cittadino o lo straniero che commette il delitto di cui all'articolo 613-bis è punito secondo la legge italiana.			Art. 613-ter *Ambito di applicazione* Il cittadino o lo straniero che commette il delitto di cui all'articolo 613-bis è punito secondo la legge italiana.	

AC. 189 (Pisicchio)	AC. 276 (Bressa e al.)	AC. 588 (Migliore e al.)	AC 979 (Gozi e al.)	AC. 1499 (Marazziti e al.)	AC. 2168 (Senato)
					Art. 2. *Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale* 1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale». Art. 3. *Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* 1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la

AC. 189 (Pisicchio)	AC. 276 (Bressa e al.)	AC. 588 (Migliore e al.)	AC 979 (Gozi e al.)	AC. 1499 (Marazziti e al.)	AC. 2168 (Senato)
					disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

AC. 189 (Pisicchio)	AC. 276 (Bressa e al.)	AC. 588 (Migliore e al.)	AC 979 (Gozi e al.)	AC. 1499 (Marazziti e al.)	AC. 2168 (Senato)
	Articolo 2 *Fondo per le vittime del reato di tortura* 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica. 2. In caso di morte della vittima, conseguente a un atto di tortura, gli eredi hanno diritto al risarcimento previsto dal comma 1. 3. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la	Articolo 3 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio. 2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento. 3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la	Articolo 3 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato alla loro completa riabilitazione. 2. In caso di morte della vittima derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento. 3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la	Articolo 2 *Fondo per le vittime del reato di tortura* 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica. 2. In caso di morte della vittima, conseguente a un atto di tortura, gli eredi hanno diritto al risarcimento previsto dal comma 1. 3. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la	

AC. 189 (Pisicchio)	AC. 276 (Bressa e al.)	AC. 588 (Migliore e al.)	AC 979 (Gozi e al.)	AC. 1499 (Marazziti e al.)	AC. 2168 (Senato)
	riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti e dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.	riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.	riabilitazione delle vittime dei reati di tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.	riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti e dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.	Art. 5 *Invarianza degli oneri* 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 6. *Entrata in vigore* 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.